



Agenzia per la Coesione Territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*" che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO l'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, in forza del quale, per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023», in particolare l'art. 1, comma 196, il quale stabilisce che «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a horizontal line at the end.



Agenzia per la Coesione Territoriale

di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021/2027»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le cui premesse sono qui integralmente richiamate;

VISTO che l'articolo 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 definisce per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul fondo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione;

VISTO che l'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 dispone che *“le risorse del fondo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati: Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale; Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino; Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina; Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind; Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone; Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti.”*;

VISTA la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 328 del 4 giugno 2021, che ha approvato il Progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, del Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale e del Consorzio per lo sviluppo industriale Frosinone, nonché la Costituzione del Consorzio industriale unico denominato “Consorzio Industriale del Lazio” ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7;

CONSIDERATO che con atto notarile iscritto al repertorio n. 13154 del 01.12.2021 il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale



Agenzia per la Coesione Territoriale

della Provincia di Frosinone si sono fusi mediante la costituzione di un nuovo consorzio denominato “Consorzio Industriale del Lazio”;

VISTO lo Statuto del Consorzio Industriale del Lazio, in base al quale tale Consorzio subentra nei rapporti giuridici facenti capo ai citati Consorzi che hanno aderito alla fusione, tra cui, quindi, anche nell’assegnazione di tali risorse come ripartite dal citato articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 19 ottobre 2022, n. 344 concernente le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici, sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti de minimis, in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti ovvero per l’insediamento di nuove unità produttive;

VISTO l’articolo 3, rubricato “Risorse disponibili“ del citato decreto direttoriale n. 344/2022 che dispone che *”1. Le risorse disponibili, pari a 48 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022 e 45 milioni di euro per l’anno 2023, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, sono ripartite, nel rispetto dell’art. 3 del decreto, in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati: a) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio; b) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio; c) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio; d) Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind; e) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio; f) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio. 2. In ogni caso le risorse, come ripartite al comma 1, lettere a), b), c), e), f) sono destinate all’agevolazione di investimenti nei rispettivi territori comunali di competenza degli ex consorzi industriali di cui al medesimo comma 1.”*

VISTO l’articolo 4, rubricato “Soggetti beneficiari” del citato decreto direttoriale n. 344/2022 che al comma 1 prevede che *“1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all’art. 3, ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree.”*

VISTO che l’articolo 5, comma 1 del citato decreto direttoriale n. 344/2022 prevede che: *“1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, l’Agenzia si avvale di Invitalia ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti*



Agenzia per la Coesione Territoriale

pubblici. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse. Con apposita convenzione tra l'Agenzia e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto”;

RITENUTO di chiarire il combinato disposto di cui alle citate disposizioni, contenute nell'articolo 3, comma 2 e nell'articolo 4, comma 1 del decreto direttoriale n. 344/2022 che si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto e, pertanto, nel senso che il criterio della ripartizione territoriale dell'agevolazione nei territori comunali di competenza di tutti gli ex consorzi fusi nel Consorzio Industriale del Lazio nonché del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind indicati nel citato articolo 3, comma 1 si applica con riferimento alle imprese manifatturiere, già insediate o che intendono insediare nuove unità produttive nei medesimi territori, senza alcuna distinzione come previsto dal successivo articolo 4, comma 1 del medesimo decreto direttoriale e in ossequio al disposto dell'articolo 1 comma 200 della citata legge n. 178/2020 e dell'articolo 3 del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021;

DECRETA

1. Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante del presente atto.
2. Il combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 2; all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1 del citato decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 344/2022 si interpreta nel senso che le risorse disponibili, come ripartite in pari misura tra tutti i consorzi industriali indicati dalla lettera a) alla lettera f) del dell'articolo 3, comma 1 del medesimo decreto direttoriale 344/2022, sono assegnate alle imprese manifatturiere, già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all'articolo 3 comma 1 - corrispondenti agli ex consorzi industriali fusi nel Consorzio Industriale del Lazio nonché al Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind - ovvero alle imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree, attraverso la concessione di incentivi economici per la quale l'Agenzia si avvale di Invitalia.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia integralmente a quanto stabilito dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 344/2022.
4. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.

Roma, 13 DIC, 2022

IL DIRETTORE GENERALE

 Paolo Esposito